

Allegato "G" al rep. n. 24402/10734

STATUTO

Articolo 1

Costituzione e Denominazione.

E' costituita, ai sensi dell'articolo 156 D.lgs. 163/2006, una societa' a responsabilita' limitata con la denominazione:

"NORD OVEST PARCHEGGI S.R.L."

Articolo 2

Sede

La societa' ha sede legale e amministrativa in Milano.

Gli amministratori hanno facolta' di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali, depositi, magazzini e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3

Oggetto

La societa' ha per oggetto

gestione della sosta veicolare e delle attivita' connesse sulle aree del Comune di Novara e nelle strutture di Via Solferino e di Via Marconi (parcheggio modulare multipiano tipo "fast park") di cui alla Convenzione stipulata con atto del Segretario Generale del Comune di Novara, dott.ssa Mariangela Danzi', repertorio n. 17935 in data 19 gennaio 2015, in corso di formalita' perche' nei termini, mediante la quale il Comune di Novara ha affidato in concessione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra le societa' "SUN S.p.A." e "PARCHEGGI ITALIA S.P.A.", sopra generalizzate, il servizio di gestione della sosta veicolare e delle attivita' connesse sulle aree del Comune di Novara e nelle strutture di Via Solferino e di Via Marconi (parcheggio modulare multipiano tipo fast park).

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Societa' potra':

- stipulare, anche con i propri soci, contratti di appalto aventi per oggetto la gestione della Convenzione;
- compiere qualsiasi attivita' affine, strumentale e connessa di natura commerciale, industriale, finanziaria nei limiti delle leggi vigenti, mobiliare, immobiliare, e di servizio, utile ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie personali e reali e stipulare mutui passivi anche ipotecari purché deliberati dall'Assemblea ordinaria dei soci e comunque connessi alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Sono tassativamente precluse, oltre ad ogni altra attivita' vietata dalla presente e futura legislazione:

- le attivita' di servizi di investimento nei confronti del pubblico riservate alle societa' di intermediazione mobiliare ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'art. 106, 1° comma, d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385;
- la locazione finanziaria, il factoring e l'erogazione di credito al consumo, anche nell'ambito dei propri soci.

Articolo 4

Durata

La durata della società e' fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società potrà essere anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci per il verificarsi di una causa di scioglimento prevista dalla legge.

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale e' di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Articolo 6

Quote, Vincoli, Trasferimento delle quote e

Diritti di prelazione e di seguito

La partecipazione di ciascun socio e' proporzionale al suo conferimento e i diritti sociali spettano ai soci proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni possono essere costituite in pegno soltanto con il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per atto fra vivi qualora acquirenti siano società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del cedente persona giuridica, purché quest'ultima detenga il controllo dell'acquirente ex art. 2359 c.c., controllo che, in caso di successiva dismissione, comporta, a favore degli altri soci, il sorgere del diritto di prelazione qui regolato, sulle quote detenute.

Negli altri casi, le quote di partecipazione sono trasferibili, sempre per atto tra vivi, sia a titolo gratuito che oneroso, ed anche tra soci, nel rispetto del diritto di prelazione e del diritto di seguito come di seguito disciplinati.

1. Diritto di prelazione.

Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte la propria quota di partecipazione, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci, specificando il nome del soggetto o dei soggetti disposti all'acquisto e le relative condizioni.

Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, in forza del quale si consegue in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, della nuda proprietà o del diritto di usufrutto sulla partecipazione sociale.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione all'offerente e per conoscenza agli altri soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta.

La prelazione deve essere esercitata per l'intera partecipazione offerta; se più soci esercitano il diritto di prelazione ad essi spettante, la partecipazione sarà tra loro ripartita in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

2. Diritto di seguito.

I soci che abbiano ricevuto la comunicazione dell'offerta in prelazione di una quota di partecipazione in conformità al punto 1. hanno altresì diritto di vendere la propria quota di partecipazione, congiuntamente al socio offerente, al/i terzo/i acquirente/i, al medesimo prezzo (in proporzione alla propria quota di partecipazione) ed alle medesime altre condizioni. Qualora il/i terzo/i acquirente/i non fosse/fossero

disposto/i ad acquistare l'insieme delle quote di partecipazione offerte in vendita, non si potra' effettuare nemmeno il trasferimento della quota offerta in vendita dal cedente.-----

I soci che intendano esercitare il diritto di seguito debbono darne comunicazione al socio offerente e per conoscenza agli altri soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Il diritto di seguito deve essere esercitato per l'intera quota di partecipazione posseduta. Tuttavia se il socio offerente non trasferisce la quota di partecipazione offerta entro sessanta giorni dal momento in cui e' divenuto libero di effettuare il trasferimento al terzo, l'eventuale successivo trasferimento della quota dovra' essere nuovamente sottoposto alla procedura sopra indicata.-----

3. Esecuzione concessione.-----

L'esecuzione della concessione di cui all'atto del Segretario Generale del Comune di Novara, dott.ssa Mariangela Danzi', repertorio n. 17935 in data 19 gennaio 2015, in corso di formalita' perche' nei termini, mediante la quale il Comune di Novara ha affidato in concessione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra le societa' "SUN S.p.A." e "PARCHEGGI ITALIA S.P.A.", il servizio di gestione della sosta veicolare e delle attivita' connesse sulle aree del Comune di Novara e nelle strutture di Via Solferino e di Via Marconi (parcheggio modulare multipiano tipo fast park), avente durata complessiva di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di avvio del nuovo sistema tariffario previsto per il 2 (due) febbraio 2015 (duemilaquindici), sara' eseguita dalle imprese aggiudicatarie, secondo le quote di partecipazione indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Concedente che dovra' verificare la compatibilita' delle nuove quote con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 156, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, e' ammessa la cessione delle quote della societa' di progetto da un socio all'altro ovvero a soggetti terzi, fermo restando che le imprese aggiudicatarie, avendo concorso a formare i requisiti per la qualificazione, saranno tenute a partecipare alla societa' di progetto e a garantire, nei limiti dei requisiti posseduti, il corretto adempimento degli obblighi del Concessionario fino al collaudo delle attrezzature e degli interventi posti a carico del Concessionario medesimo. In caso di cessione delle quote di partecipazione alla societa' di progetto verso soggetti terzi, il Concedente dovra' verificare il possesso, da parte del soggetto cessionario, dei requisiti di qualificazione generali e speciali richiesti dai documenti di gara.-----

Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata.-----

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa' dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione e/o del diritto di seguito comporta l'inefficacia del medesimo nei confronti della societa' e degli altri soci; l'acquirente non e', pertanto, iscritto nel libro dei soci e non puo' esercitare alcun diritto connesso alla titolarita'

della proprieta' della quota acquisita.-----

-----**Articolo 7**-----

-----**Recesso**-----

I soci potranno recedere dalla societa' esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge.-----

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovra' essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alla sede della societa' entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, l'organo amministrativo dovra' procedere a darne notizia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a ciascun socio e il diritto di recesso dovra' essere esercitato - con le modalita' di cui sopra - entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale lettera raccomandata. La comunicazione di recesso sara' comunque valida anche se inviata dal socio prima della trasmissione a lui della comunicazione di cui al presente articolo.-----

Il diritto di recesso puo' essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il recesso si intendera' esercitato il giorno in cui la relativa dichiarazione - che deve indicare le generalita' del socio recedente, il suo domicilio nonche' il fatto che legittima il recesso e l'ammontare della partecipazione di cui e' titolare - sara' pervenuta alla sede della societa'.-----

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se entro novanta giorni la societa' revoca la deliberazione che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'. -

I soci che recedono dalla societa' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione: detto rimborso avverra' in conformita' a quanto stabilito dall'art. 2473 c.c.-----

Considerato lo specifico oggetto dell'attivita' sociale e gli obblighi della societa' nei confronti del Comune di Novara, ogni inadempienza e/o violazione degli obblighi imputabile alla Concessionaria, che derivassero dal recesso di un socio e che comportassero una richiesta di risarcimento danni da parte del Concedente Comune di Novara o di terzi, sara' imputabile al socio recedente, il quale sara' tenuto alla loro copertura.-----

-----**Articolo 8**-----

-----**Versamenti e finanziamenti dei soci**-----

I soci potranno provvedere al fabbisogno finanziario della societa' erogando somme a titolo di versamento in conto capitale ovvero di finanziamento, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.-

Il rimborso di detti finanziamenti e' comunque sottoposto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 del Codice Civile per i casi previsti da detta norma.-----

-----**Articolo 9**-----

-----**Titoli di debito**-----

La societa' puo' emettere titoli di debito.-----

L'emissione dei titoli di debito e' deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. ---

La relativa delibera assembleare andra' verbalizzata da notaio, con conseguente applicazione dell'art. 2436 c.c.-----

La societa' puo' emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.-----

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della societa' medesima.-----

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalita' del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Puo' altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la societa' possa modificare tali condizioni e modalita'.-----

-----**Articolo 10**-----

-----**Decisioni dei soci**-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.-----

Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le decisioni relative:-----

- a) all'approvazione del bilancio ed alla distribuzione degli utili;-----
- b) alla nomina degli amministratori ed alla struttura dell'organo amministrativo e degli eventuali emolumenti;-----
- c) alla nomina del sindaco revisore unico o societa' di revisione;-----
- d) alle modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- e) al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- f) all'emissione di titoli di debito;-----
- g) allo scioglimento anticipato della societa' e alla sua revoca, alla nomina dei liquidatori, ai criteri di svolgimento della liquidazione.-----

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e in conformita' a quanto previsto nel presente statuto.-----

-----**Articolo 11**-----

-----**Assemblee**-----

Le assemblee dei soci sono convocate dall'organo amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera raccomandata a.r. (o raccomandata a mano) o con messaggio di posta elettronica (trasmesso con modalita' idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento) inviati ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso puo' essere prevista un'eventuale seconda convocazione. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli

amministratori ed il sindaco revisore (o società di revisione), se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 12

Presidenza dell'assemblea. Verbale delle deliberazioni assembleari

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o consigliere delegato. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata, a maggioranza semplice, dagli intervenuti.

Al presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri di cui al quarto comma dell'art. 2479-bis del c.c..

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale, redatto nell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 2375 c.c..

Articolo 13

Intervento in assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di intervenire all'assemblea con diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro soci, in deroga al D.L. 185/2008, convertito nella Legge 2/2009.

Il diritto di voto spetta ai singoli soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona, anche non socia, mediante delega scritta recante obbligatoriamente il nome del delegato, il cui originale deve essere conservato dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o sindaci.

Articolo 14

Deliberazioni assembleari

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 del Codice Civile e dagli articoli 2481, 2481 bis, 2484, 2487 e 2487 ter del Codice Civile, per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dell'ottanta per cento del capitale sociale. Restano ferme eventuali maggioranze più elevate richieste, per particolari decisioni, da norme di legge e da altri articoli del vigente statuto sociale.

Per le assemblee eventualmente tenute in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze richieste per la prima convocazione.

Articolo 15

Organo amministrativo

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, anche non soci.

La determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione e la nomina dei componenti l'organo amministrativo viene effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo determinato di volta in volta dall'assemblea al momento della nomina.

Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli amministratori restano in carica sino a dimissioni o revoca.

Si intende dimissionario il consiglio quando, formato da 2 (due) componenti, ne venga meno uno.

Nel caso in cui il consiglio sia formato da 2 (due) componenti, il dissenso sulla revoca del presidente o dell'amministratore o consigliere delegato determina la decadenza di entrambi gli amministratori, con effetto dalla data di ricostituzione del nuovo organo amministrativo nominato dai soci.

Gli amministratori sono rieleggibili.

I membri del consiglio eleggono tra loro il presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, e, ove lo ritengano opportuno, un vicepresidente.

Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori non sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Ai componenti del consiglio di amministrazione, ivi compresi quelli investiti di particolari incarichi, potra' essere attribuito dall'assemblea dei soci un compenso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea che determina il compenso agli amministratori potra' inoltre prevedere a favore degli stessi, a norma delle leggi vigenti, una indennita' per la cessazione del rapporto, in misura non superiore al 20% (venti per cento) del compenso annuo per ogni anno di permanenza nell'incarico.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo.

Deleghe di poteri e procure speciali

Al consiglio di amministrazione o all'amministratore o consigliere delegato spettano i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dagli artt. 2381 comma 4 e 2475 comma 5 c.c., puo' delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad uno o piu' amministratori, disgiuntamente o congiuntamente fra loro.

Il consiglio di amministrazione puo' conferire procure speciali ad amministratori e dirigenti della societa', come pure a terzi, per il compimento di determinati atti. La stessa facolta' e' riconosciuta agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 17

Convocazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della societa', o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri, o dal sindaco unico (o societa' di revisione).

La convocazione e' fatta dal presidente a mezzo lettera raccomandata spedita, o con raccomandata a mano consegnata, ovvero a mezzo telegramma o telefax o per posta elettronica (inviata con modalita' idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento) trasmessi a tutti gli amministratori e al sindaco unico (o societa' di revisione), almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi d'urgenza nei quali sara' sufficiente il preavviso di un giorno. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e del giorno della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'adunanza sara' considerata validamente costituita, anche senza formale convocazione, qualora vi partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, tutti i sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente, se nominato; mancando anche questi, dall'amministratore presente piu' anziano d'eta'.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono tenere anche in video/tele-conferenza.

Articolo 18

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la regolarita' delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parita', la proposta e' respinta.

Tuttavia per le deliberazioni di operazioni di gestione straordinaria sara' comunque necessario il voto favorevole del presidente del consiglio di amministrazione e la loro conclusione dovra' avvenire con la firma congiunta del presidente stesso e di un amministratore o consigliere delegato se nominato.

Di ogni adunanza deve essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e riportato in apposito libro.

Articolo 19

Rappresentanza

La rappresentanza della societa' e la firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, spettano:

- in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominato, al vice presidente, nonche' agli amministratori delegati, nei limiti della delega agli stessi conferita; fatti salvi i vincoli stabiliti dall'art. 18;

- in caso di nomina di un amministratore unico, a quest'ultimo, senza limitazioni.

La rappresentanza della societa' spetta inoltre, nei limiti dei poteri a loro conferiti, ai procuratori speciali eventualmente nominati i quali possono firmare in nome e per conto della societa' entro i limiti suddetti.

Articolo 20

Collegio Sindacale

L'assemblea, nominera' il sindaco unico o la societa' di revisione.

Il sindaco unico dura in carica per tre esercizi ed e' rieleggibile.

L'assemblea nomina il sindaco e determina, altresì, l'emolumento spettante.

Il sindaco unico ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, salvo che l'assemblea deliberi la nomina di un revisore o di una società di revisione, esercita anche il controllo contabile sulla società. L'alternativa consentita all'assemblea non può in ogni caso comportare revoca dell'incarico al controllo contabile in corso.

Articolo 21

Revisore contabile

L'assemblea, qualora sia obbligatorio per legge, ovvero se lo riterrà opportuno, provvederà alla nomina di un revisore contabile o di una società di revisione a norma dell'articolo 2477 del Codice Civile; in tal caso si applicheranno gli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 22

Esercizio sociale. Bilancio.

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione procederà alla formazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato sino a centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora la società sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della società; in tali casi gli amministratori saranno tenuti a segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 23

Utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea.

Articolo 24

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà i criteri e le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, a norma dell'art. 2487 del codice civile.

Articolo 25

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta

fatta della parte piu' diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sara' richiesta, dalla parte piu' diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la societa'.

La sede del collegio arbitrale sara' presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovra' decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro decidera' in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinera' come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i quattro quinti del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Articolo 26

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di societa' a responsabilita' limitata; nel caso in cui la normativa in tema di societa' a responsabilita' limitata si dovesse rivelare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di societa' per azioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to LUIGI MARTINOLI

F.to ANDREA LEVI

F.to TIZIANA SERASSO

F.to MAGATTI GIANNI

F.to ANNA FERRELLI - notaio

A series of horizontal dashed lines, spaced evenly down the page, intended for writing or drawing. The lines are contained within a rectangular border.